

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2205

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI MUCCIO

Equiparazione normativa dei medici di ruolo del Ministero di grazia e giustizia ai medici di ruolo del Ministero della sanità

Presentata il 10 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — I medici di ruolo del Ministero di grazia e giustizia sono un esiguo numero (circa 14) di dipendenti attualmente inquadrati nella VIII e IX qualifica funzionale (profilo professionale: medico direttore e direttore medico coordinatore) nell'ambito del personale non dirigenziale del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; nonché la qualifica di primo dirigente e dirigente superiore nell'ambito del personale dirigenziale.

I suddetti medici sono assunti mediante concorso pubblico per titoli ed esami e sono destinati alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Essi sono specialisti nelle materie di istituto: neurologia, psichiatria, antropologia criminale, igiene mentale.

L'ordinamento interno assegna ai medici direttori degli ospedali psichiatrici giudiziari tre funzioni fondamentali, particolarmente onerose e qualificate, che succintamente possono essere così riassunte:

1) funzione sanitaria: *a)* direzione e coordinamento del personale sanitario dell'ospedale e cioè di medici incaricati, medici di guardia, consulenti psichiatrici, consulenti specialisti, farmacisti, laboratoristi, radiologi, analisti; *b)* attività di reparto intesa come diagnosi e terapia dei malati di mente in collaborazione con il personale sanitario tutto; controllo e supervisione della igiene e della profilassi dei malati in collaborazione col personale sanitario e parasanitario; *c)* controllo e supervisione della igiene e profilassi dei malati e dei reparti in collaborazione col

personale sanitario e parasanitario; *d*) osservazione e trattamento degli internati in collaborazione con educatori, assistenti sociali, psichiatri, psicologi, cappellani, responsabili dei corsi professionali convenzionati con la regione; *e*) controllo amministrativo e sanitario della farmacia dell'ospedale: eguali compiti sono previsti per i gabinetti radiologici di analisi cliniche e specialistici in genere; *f*) organizzazione e controllo di tutto il personale parasanitario;

2) funzione amministrativa: il medico di ruolo è responsabile, in qualità di funzionario delegato, di tutte le incombenze di carattere amministrativo derivanti dalla supervisione dell'ufficio ragioneria (contabilità di cassa, conti correnti, mercede detenuti, rapporti con gli istituti pubblici di previdenza, edilizia penitenziaria ecc.); dell'ufficio segreteria (personale civile e di polizia penitenziaria); e di tutte le altre funzioni connesse alla vita ed alla gestione dell'ospedale;

3) funzione medico-legale: il medico di ruolo è incaricato dei rapporti con l'autorità giudiziaria con responsabilità in ordine alla stesura delle relazioni medico-legali sugli osservandi, e dei rapporti con il magistrato di sorveglianza circa il riesame della pericolosità sociale, le revocche delle misure di sicurezza.

Per quanto sopra esposto le attribuzioni dei medici di ruolo degli ospedali psichiatrici giudiziari (direttori e vicedirettori) corrispondono perfettamente a quelle previste formalmente dai decreti del Presidente della Repubblica n. 129 del 1969 e n. 761 del 1979 per le qualifiche di direttore e vicedirettore sanitario.

Lo stesso dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha implicitamente

riconosciuto l'alto livello di qualificazione professionale occorrente per la direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, allorché, in data 13 gennaio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale n. 3-bis), avendo bandito un concorso per quattordici posti di medico di ruolo, ha richiesto tra i requisiti per l'ammissione il diploma di specializzazione in psichiatria.

Orbene non è possibile non accorgersi della grave sperequazione che viene operata quando si consideri che nel servizio sanitario nazionale il diploma di specializzazione determina l'immissione nel profilo professionale di aiuto primario.

La disparità di trattamento deriva, in particolare, dall'assenza di una previsione normativa specifica, analoga a quella esistente per i medici inquadrati nei ruoli del Ministero della sanità, per i quali il comma 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria (come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), dispone che « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, vengono estese, nell'ambito della contrattazione collettiva, al personale dipendente dal Ministero della sanità, attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo » le norme di cui al citato decreto legislativo n. 502 del 1992.

Con la presente proposta si intende pertanto provvedere affinché anche ai medici appartenenti ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia venga prevista l'applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo n. 502 del 1992, e le relative disposizioni in tema di inquadramento nei ruoli dirigenziali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme necessarie ad estendere al personale di ruolo dipendente del Ministero di grazia e giustizia attualmente inquadrato nel profilo professionale di medico-chirurgo, l'applicazione delle norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

